

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 19/06/2023

FATTO

Il ricorrente riferisce di aver stipulato due contratti di finanziamento contro cessione del quinto, il primo (n. ***145) in data 17/07/2014 e il secondo (n. ***402) in data 22/05/2018, entrambi estinti in via anticipata rispettivamente in data 31/07/2018 e in data 25/08/2022.

Si rivolge dunque all'Arbitro al quale chiede il rimborso, secondo il criterio pro rata temporis:

- con riferimento al contratto n. ***145 dell'importo di € 1.810,05, di cui € 474,94 a titolo di commissioni di istruttoria non maturate nonché € 1.335,11 a titolo di interessi corrispettivi non rimborsati;

- con riferimento al contratto n. ***402 dell'importo di € 1.834,43, di cui € 403,50 a titolo di commissioni di istruttoria non maturate nonché € 1.430,93 a titolo di interessi corrispettivi non rimborsati.

Nel complesso domanda il rimborso di € 3.644,48.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la non ripetibilità delle commissioni di istruttoria, atteso il loro carattere up-front, come chiaramente specificato in contratto;

- l'infondatezza del ricorso, attesa l'inapplicabilità ai contratti stipulati prima del 25/07/2021 dei principi sanciti nella sentenza c.d. Lexitor della CGUE e dell'art. 125-sexies TUB nella versione successiva alla riforma;

- l'infondatezza della richiesta di rimborso formulata in relazione agli interessi corrispettivi, non essendoci alcuna ambiguità nella formulazione della clausola contrattuale. Pertanto chiede di respingere il ricorso; in subordine, di accogliere la proposta di restituzione di € 485,89 già avanzata in sede di riscontro al reclamo. In sede di repliche il ricorrente ribadisce le proprie argomentazioni e insiste per l'accoglimento delle proprie richieste. All'atto delle controrepliche l'intermediario insiste nelle difese.

DIRITTO

Il contratto ***145 è stato stipulato in data 17/07/2014, quindi prima dell'entrata in vigore del decreto "Sostegni-bis" (25 luglio 2021) convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB; l'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta alla quarantottesima rata, previa emissione del relativo conteggio estintivo.

Con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in esecuzione di contratti CQS sottoscritti prima del 25 luglio 2021 e poi anticipatamente estinti, questo Collegio intende aderire all'orientamento secondo cui, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, trova applicazione in siffatte ipotesi l'originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza eurocomunaria "Lexitor".

Ne consegue che devono essere applicati i criteri interpretativi elaborati dal Collegio di Coordinamento nella nota decisione n. 26525/2019 (peraltro richiamata dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla citata sentenza "Lexitor"), in virtù dei quali, per i costi recurring, deve essere applicato il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); per i costi up-front, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

È stata infine confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali, in quanto da un lato si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi; dall'altro lato, la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Quanto, infine, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) – resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori – si osserva che, secondo questo Collegio, le statuizioni della sentenza Lexitor "non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le «specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato» (cfr. par. 28 e 32-36)» (Collegio di Bari, decisione n. 5157/2023).

La liberatoria in atti indica come data di estinzione il 31/07/2018, con la precisazione che "dal mese successivo tale trattenuta non dovrà essere più effettuata".

Con specifico riferimento agli interessi corrispettivi, si osserva che sono calcolati mediante un piano di ammortamento "alla francese" (come risulta dal piano di ammortamento in atti) e che gli stessi devono essere restituiti in sede di estinzione anticipata per la quota non maturata, senza alcun riferimento a criteri di calcolo di proporzionalità lineare.

Recentemente il Collegio di coordinamento (nelle decisioni nn. 6885/22 e 6888/22) ha ribadito la legittimità del calcolo degli interessi non maturati secondo il piano di ammortamento "alla francese", affermando che deve invece applicarsi il criterio pro rata



temporis solo nel caso in cui le clausole contrattuali, relative alla restituzione degli interessi in caso di estinzione anticipata, presentino “profili di ambiguità”.

Peraltro, si osserva pure che l’importo indicato per l’estinzione nel piano di ammortamento (“importo rata” pari a € 10.833,80) risulta corrispondente al “debito residuo”, inferiore all’importo che si otterrebbe moltiplicando il valore della singola rata (comprensiva di quota interessi) per il numero di rate residue (€ 186,27 x 72 = € 13.411,44).

Conseguentemente, in sede di anticipata estinzione sembrerebbe che non siano stati addebitati al ricorrente gli interessi per le rate a scadere.

Nel caso di specie, deve essere riconosciuta natura up-front alle commissioni di istruttoria, e pertanto deve essere valorizzato un criterio di rimborso in proporzione agli interessi (così Collegio di Bari, decisione n. 19120/2020).

Ne consegue che al ricorrente spetta il rimborso delle somme come riportate nel seguente prospetto:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	7,30%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	39,53%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	Commissioni istruttoria (up front)	€ 791,56	€ 474,94	€ 312,88	○	€ 313
○			€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0
						€ 0
						tot rimborsi ancora dovuti € 313
						interessi legali no

Il contratto ***402 è stato stipulato in data 22/05/2014, quindi anch’esso prima dell’entrata in vigore del decreto “Sostegni-bis”; l’estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta alla cinquantesima. rata, previa emissione del relativo conteggio estintivo.

Richiamate le argomentazioni testè svolte con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in esecuzione di contratti CQS sottoscritti prima del 25 luglio 2021 e poi anticipatamente estinti, con riferimento alla richiesta di restituzione degli interessi corrispettivi, si richiama altresì quanto osservato sulla legittimità dell’ammortamento “alla francese” (che parrebbe applicato anche nel caso di specie alla luce della documentazione in atti, in particolare del piano di ammortamento).

Inoltre, dal conteggio estintivo sembra evincersi che non siano stati addebitati al ricorrente gli interessi per le rate a scadere.

Il conteggio è stato infatti calcolato sul solo “capitale residuo”, pari a € 11.776,96, inferiore all’importo che si otterrebbe moltiplicando il valore della singola rata (comprensiva di quota interessi) per il numero di rate residue (€ 204,56 x 70 = € 14.319,20).

Riconosciuta sempre natura up-front alle commissioni di istruttoria, al ricorrente spetta il rimborso delle somme come riportate nel seguente prospetto:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	50
rate residue	70

TAN ▶	6,85%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota	37,33%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissioni di istruttoria (up front)	€ 691,71	€ 403,50 <input type="radio"/>	€ 258,18 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 258
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0
							€ 0

tot rimborsi ancora dovuti	€ 258
interessi legali	no

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 571,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI